



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO  
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 21 dicembre 2010

Deliberazione n. 9/2010

**OGGETTO:** Integrazione al testo della Direttiva del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) contenente i "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle Fasce A e B" mediante l'inserimento di uno specifico capitolo relativo a "Contenuti dello studio di compatibilità ambientale per i porti".

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO

- la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*" e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, relativo a "*valore, finalità e contenuti del piano di bacino*";
- il DL 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267, recante "*Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*";
- in particolare, l'art. 1 della suddetta normativa, relativo a "*Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio*";
- il DPCM 24 luglio 1998, recante "*Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali*";
- il DPCM 24 maggio 2001, recante "*Approvazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po*".
- il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";
- il D. lgs. 8 novembre 2006, n. 284 "*Disposizioni correttive e integrative del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale*";
- in particolare, l'art. 1, commi 3 e 4 del suddetto Decreto legislativo;

RICHIAMATE

- la propria Deliberazione n. 26 dell'11 dicembre 1997, con cui questo Comitato ha adottato il "*Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, in attuazione della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995*";



- la propria Deliberazione n. 2 dell'11 maggio 1999, con cui questo Comitato ha adottato la Direttiva contenente i "*Criteria per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle Fasce A e B*";
- la propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il "*Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI)*";

#### PREMESSO CHE

- la legge 18 maggio 1989 n. 183 ha attribuito all'Autorità di bacino del fiume Po (istituita ai sensi dell'art. 12 di detta legge e costituita con successivo DPCM 10 agosto 1989) la competenza ad elaborare ed adottare il Piano da previsto e disciplinato da detta legge con riferimento all'omonimo bacino idrografico di rilievo nazionale;
- con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995, l'Autorità di bacino del fiume Po ha approvato un *Programma di redazione del Piano di bacino del fiume Po* per stralci relativi a settori funzionali;
- in conformità al suddetto *Programma di redazione*, con Deliberazione C. I. n. 26 dell'11 dicembre 1997 questo Comitato Istituzionale ha adottato il "*Piano Stralcio delle Fasce Fluviali*" (di seguito definito PSFF, successivamente approvato con DPCM 24 luglio 1998), con il quale – sulla base dei criteri contenuti nell'apposito Allegato alle Norme di Attuazione intitolato "*Metodo di delimitazione delle Fasce fluviali*" – con l'obiettivo primario di assicurare al territorio interessato (costituito dall'asta del Po fino al Delta, dai corsi d'acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro e dai tratti arginati degli affluenti emiliani e lombardi) un adeguato livello di sicurezza rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico (esondazioni);
- in particolare, al fine di perseguire i propri obiettivi, il PSFF ha definito un *assetto di progetto* (con l'indicazione degli interventi necessari per il suo raggiungimento) dei corsi d'acqua, che sono stati delimitati dalle Fasce Fluviali, classificate come Fascia A (o *Fascia di deflusso della piena*), Fascia B (o *Fascia di esondazione*) e Fascia C (o *Fascia di inondazione per piena catastrofica*);
- l'art. 15 delle Norme di Attuazione del PSFF, in particolare, ha stabilito disposizioni relative agli interventi per la realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico nell'ambito delle Fasce fluviali A e B, prevedendo altresì la redazione di apposite direttive tecniche concernenti, tra l'altro, i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni sulla base dei quali predisporre gli studi di compatibilità finalizzati a documentare l'assenza di modifiche ai fenomeni idraulici naturali atte a determinare ostacolo significativo al deflusso e limitazioni alla capacità di invaso;
- in attuazione del PSFF e, specificamente, della disposizione richiamata al punto precedente, questo Comitato, con propria Deliberazione n. 2 dell'11 maggio 1999, ha adottato un'apposita Direttiva contenente i "*Criteria per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle Fasce A e B*" (di seguito brevemente denominata "*Direttiva Infrastrutture*");
- l'art. 1, comma 1 del Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267 (ora abrogato e sostituito dall'art. 67 del D. lgs. 3 aprile

2006, n. 152), ha successivamente disposto che le Autorità di bacino di rilievo nazionale adottino Piani Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6ter dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (attualmente sostituito dal comma 8 dell'art. 65 del D. lgs. n. 152/2006) e successive modificazioni, che contengano, in particolare, l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime;

- in conformità alla normativa di cui al punto precedente questo Comitato, con propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, ha adottato il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (poi approvato con DPCM 24 maggio 2001. Di seguito brevemente definito PAI.) quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi dell'art. 17, comma 6ter della citata legge 183/1989. L'ambito territoriale di riferimento del PAI è costituito dall'intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all'incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta;
- il PAI persegue l'obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi. A tale scopo, il PAI ha specificato le linee generali di assetto idraulico e idrogeologico per i differenti ambiti in cui è suddiviso il bacino di riferimento (rete idrografica principale e fondovalle; rete idrografica secondaria di pianura e rete scolante artificiale; versanti e reticolo idrografico di montagna), individuando modalità di attuazione degli interventi di difesa e prevedendo, a tale scopo, l'eventuale adozione di successive apposite direttive;
- il PAI, in particolare, ha esteso la delimitazione delle Fasce fluviali introdotta dal PSFF ai corsi d'acqua della restante parte del bacino del fiume Po, disponendo altresì l'applicazione ad essi della relativa normazione (con le ulteriori integrazioni normative contenute nell'elaborato 7, *Norme di Attuazione*) ed assumendo, così, i caratteri ed i contenuti di "*secondo Piano stralcio per le Fasce Fluviali*";
- con riferimento ai territori interessati dalla delimitazione delle Fasce fluviali, il PAI persegue l'obiettivo primario di assicurare un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni alluvionali;
- l'articolo 38 delle NA del PAI contiene specifiche disposizioni per la progettazione e realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico nell'ambito delle Fasce fluviali A e B;
- in particolare, ai sensi del comma 1 del suddetto articolo 38, , "*i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità [...] da sottoporre all'Autorità competente, così come individuata dalla direttiva di cui al comma successivo, per l'espressione del parere rispetto la pianificazione di bacino*";
- il comma 2, dal canto suo, dispone che "*l'Autorità di Bacino emana ed aggiorna direttive concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche relative alla predisposizione degli studi di compatibilità e alla individuazione degli interventi a maggiore criticità in termini d'impatto sull'assetto della rete idrografica. Per questi ultimi il parere di cui al comma 1 sarà espresso dalla stessa Autorità di Bacino*";

- allo scopo di dare attuazione alle citate disposizioni di Piano, in sede di adozione del PAI l'efficacia della "*Direttiva Infrastrutture*" adottata con Deliberazione n. 2/1999 per le aree interessate dal primo PSFF è stata estesa all'intero ambito territoriale di riferimento del PAI medesimo;
- inoltre, al fine di assicurare la compatibilità idraulica rispetto al Piano delle nuove opere per il completamento del Sistema idroviario Padano - Veneto (approvato con DM 25 giugno 1992, n. 759) che risultano incluse nelle suddette Fasce A e B, l'articolo 20 delle NA del PAI dispone che dette opere "*devono essere progettate nel rispetto delle prescrizioni generali di cui all'art 15 delle Norme di attuazione del PSFF (Interventi per la realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico)*";

#### CONSIDERATO CHE

- il punto 1.3 della suddetta *Direttiva Infrastrutture* individua i soggetti istituzionali competenti ad esprimere il parere di compatibilità di cui alle norme del PAI riportate in premessa. In particolare, in tale punto viene specificato che tra gli interventi i cui progetti, ai sensi dell'articolo 38 NA, devono essere sottoposti al parere di compatibilità dell'Autorità di bacino figurano, qualora interessino le aree in Fascia A e B, i ponti e i viadotti di attraversamento e i relativi manufatti di accesso, costituenti parti di qualsiasi infrastruttura a rete, le linee ferroviarie e le strade a carattere nazionale, regionale e locale, i porti e le opere per la navigazione fluviale;
- per quanto concerne la realizzazione di *porti*, intesi come banchine fluviali e relative aree annesse, il parere di compatibilità in base all'art 38 delle NA del PAI viene attualmente espresso facendo riferimento ai criteri generali di compatibilità riportati nei capitoli 1 e 2 della citata *Direttiva*, i quali sono improntati soprattutto alla verifica degli effetti degli interventi, affinché questi ultimi non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle Fasce;
- peraltro, in relazione alle specifiche caratteristiche delle infrastrutture portuali, al fine di pervenire ad una più idonea valutazione di compatibilità rispetto all'assetto del corso d'acqua non ci si possa limitare al solo aspetto strutturale delle banchine fluviali ma si altresì necessario estendere detta valutazione anche agli effetti di una alluvione rispetto al rischio di contaminazione della matrice acqua e al rischio per i materiali, gli impianti presenti e le attività che si svolgono nell'intera area portuale;
- per l'espressione di un congruo parere di compatibilità dei porti localizzati in Fascia A e B del PAI, pertanto, appare necessario sviluppare specificamente gli aspetti del rischio connesso alle aree portuali, le attività e gli impianti ammissibili e le misure per la mitigazione del rischio e per la riduzione della vulnerabilità per gli impianti in tali aree;
- le problematiche relative al rischio per materiali, attività e impianti sopra citate sono inoltre estensibili, per analogia, anche ai depositi temporanei di materiale proveniente da attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento di tale materiale, la cui realizzazione nelle Fasce fluviali A e B è consentita dagli artt. 29 comma 3 lett. f) e 30, comma 3 delle Norme di Attuazione del PAI;
- appare quindi necessario integrare la citata *Direttiva Infrastrutture* con

l'inserimento di una parte specificamente dedicata ai : *Contenuti dello studio di compatibilità ambientale per i porti*, la quale tenga adeguatamente conto delle criticità evidenziate ai punti precedenti e individui le modalità di valutazione relative alle stesse;

**ACQUISITO**

il parere *favorevole* espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 26 ottobre e del 7 dicembre 2010;

**RITENUTO**

pertanto, di integrare il testo della Direttiva Infrastrutture richiamata in oggetto, nel senso precedentemente specificato

**P. Q. S.**

**DELIBERA**

**ARTICOLO 1**


La Direttiva contenente “*Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle Fasce A e B*”, (adottata con Deliberazione C. I. n. 2/1999 dell’11 maggio 1999 e successivamente inserita tra le Direttive del *Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico – PAI –* adottato con Deliberazione C. I. n. 18 del 26 aprile 2001) è integrata mediante l’inserimento della parte avente come titolo: *Contenuti dello studio di compatibilità ambientale per i porti –* allegata alla presente deliberazione.

**ARTICOLO 2**

L’integrazione di cui all’articolo 1 entra in vigore dal giorno successivo alla data di adozione della presente deliberazione.

**Il Segretario Generale**

(Dott. Francesco Puma)



**Il Presidente**

(On.le Stefania Prestigiacomò)

